

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle presenti Condizioni Generali i termini sottoindicati hanno il significato di seguito loro attribuito:

Bene/i: i sensori di posizione e altri dispositivi elettronici i loro accessori e pezzi di ricambio, oggetto dell'Ordine e del successivo Contratto di vendita stipulato dalle Parti.

Cliente: il soggetto acquirente dei Beni.

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali per la vendita di Beni, anche indicate nel testo come CGV, disponibili nella sezione download del sito internet del Venditore (www.tsmsensors.com) e memorizzabili su supporto durevole.

Condizioni Particolari: le Condizioni Particolari includono eventuali modifiche alle Condizioni Generali di Vendita e si applicano in deroga a queste ultime.

Conferma d'Ordine: indica alternativamente (i) l'accettazione dell'Ordine da parte del Venditore e (ii) il **Contratto**, inteso come negozio giuridico perfezionato nel momento in cui è emessa la Conferma d'Ordine che ne costituisce il documento riepilogativo.

Offerta Commerciale: il documento proveniente dal Venditore, contenente le specifiche tecniche ed economiche relative ai Beni che precede l'invio dell'Ordine da parte del Cliente.

Ordine: il documento proveniente dal Cliente nel quale è indicato il Bene oggetto del futuro Contratto di vendita, inviato al Venditore ed in attesa di accettazione da parte dello stesso.

Parte, Parti: il Venditore o il Cliente, considerate singolarmente o congiuntamente.

Utilizzatore: il soggetto destinatario finale dei Beni se diverso dal Cliente.

Venditore: T.S.M. SENSORS S.r.l. (P.I. 04334290162 - C.F. IT03757080985) con sede legale in via Roma 110, IT-24021 Albino (BG) e sede operativa in Via A. De Gasperi 6/8, 25030 Erbusco (BS), Italia.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le offerte, vendite e forniture del Venditore. Sono pattiziamente considerate invalide e/o non applicabili eventuali Condizioni Generali e/o Particolari del Cliente che sono contrarie o divergenti dalle presenti condizioni, salvo che non risultino espressamente accettate dal Venditore. Detta disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il Venditore, pur essendo a conoscenza delle condizioni contrarie o divergenti del Cliente, effettui la Vendita a favore di quest'ultimo senza riserva alcuna.

2.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano, ove non modificate dalle Condizioni Particolari di vendita, senza necessità di ulteriori accordi, ratifiche e/o sottoscrizioni specifiche e con l'invio dell'Ordine da parte del Cliente si considerano da questo conosciute ed espressamente accettate.

2.3 L'emissione di un'Offerta Commerciale da parte del Venditore non comporta per quest'ultimo alcun impegno né accettazione del Contratto, neppure in caso di accettazione da parte del Cliente dell'Offerta

Commerciale stessa. Ricevuto l'Ordine, il Venditore si riserva di effettuare tutte le verifiche soggettive, economiche e finanziarie sul Cliente, alle quali è subordinato l'invio della Conferma d'Ordine.

2.4 In calce alla Condizioni Generali di Vendita è indicata la data di loro approvazione e pubblicazione da parte del Venditore. Si considerano applicabili al contratto le Condizioni Generali pubblicate alla data della conclusione del Contratto.

ART. 3 EXPORT CONTROL COMPLIANCE

3.1 Il Cliente è a conoscenza ed accetta che il Venditore verificherà, ricevuto l'Ordine e preliminarmente all'invio della Conferma d'Ordine, che il Cliente non sia soggetto a misure restrittive all'esportazione imposte dalla UE, o da altri organismi sovranazionali e da Stati sovrani, comprese le attuali restrizioni previste alle esportazioni verso Russia, Bielorussia e verso persone fisiche e giuridiche, entità od organismi in Russia e Bielorussia e verso soggetti a queste legate direttamente e/o indirettamente, ovvero verso entità rientranti nell'archivio OFAC. La definitiva conclusione del Contratto resta comunque soggetta al permanere delle condizioni che hanno consentito l'emissione dell'Offerta Commerciale stessa. Ove tali condizioni mutassero, in qualsiasi momento antecedente alla conclusione del Contratto, quest'ultimo non potrà essere perfezionato.

3.2 Anche con riferimento a Paesi terzi diversi da Russia e Bielorussia e a persone fisiche e giuridiche diverse da quelle stabilite in Russia e Bielorussia la formulazione dell'Offerta e/o la conclusione del Contratto sono condizionate al previo accertamento dell'insussistenza di segnalazioni a carico del Cliente nell'archivio O.F.A.C. (Office of Foreign Assets Control), presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, e che lo stesso non sia destinatario di restrizioni commerciali imposte dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dall'Unione Europea. A tal fine il Cliente si impegna ad indicare al Venditore i nominativi degli Utilizzatori Finali. Il primo controllo soggettivo sull'Utilizzatore Finale verrà svolto dal Venditore, mentre il Cliente si impegna a verificare l'insussistenza di qualsiasi restrizione a carico dell'Utilizzatore Finale prima di ogni esportazione.

3.3 Il verificarsi, successivamente alla conclusione definitiva del Contratto, di fatti e circostanze idonee a determinare atti impositivi dell'Autorità Pubblica che provochino situazioni analoghe a quelle rientranti nelle ipotesi di cui agli art. 3.1 e 3.2 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, causerà la sospensione dell'esecuzione del Contratto senza conseguenze di alcun genere a carico del Venditore, sino a quando venga a cessare la situazione che ha determinato la sospensione. Trascorsi 6 (sei) mesi dal verificarsi della causa di sospensione, le Parti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto trattenendo il Venditore quanto sino ad allora incassato a titolo di acconto e/o caparra, e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

3.4 Il Cliente, ove sia residente o stabilito al di fuori del territorio della UE, prende atto in ogni caso ed accetta che tutti i Beni o le tecnologie rientranti in quelli elencati negli allegati XI, XX, XXXV e XL di cui al Regolamento (UE) 833/2014 del 18 dicembre 2023, non possono essere venduti e/o riesportati per un uso in Russia e a tal fine si impegna a mantenerli nella propria esclusiva disponibilità e/o comunque a non violare le disposizioni qui richiamate.

3.5 Il Cliente prende atto che, in caso di accertata violazione dei divieti previsti dall'art. 3.4 e sino ad eventuale revoca delle sanzioni previste dal Reg. (UE) 833/2014 e sue successive modifiche e integrazioni, il Venditore non fornirà a lui ulteriori Beni, tecnologie e/o servizi, neppure a titolo di manutenzione obbligatoria o facoltativa, neppure su Beni dallo stesso già posseduti e non ancora esportati, con esonero da qualsivoglia responsabilità.

3.6 Inoltre, in adempimento della normativa unionale e nazionale in materia di prodotti a duplice uso, il Cliente si impegna a raccogliere la End User Statement presso tutti gli eventuali Utilizzatori dei Beni diversi dal Cliente stesso, verificando anche che questi Beni non siano o possano essere destinati, in tutto o in parte:

- a) ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- b) a scopi militari se il Paese acquirente o il Paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti;
- c) ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.ù

ART. 4 CONDIZIONI DI RESA E ONERI DOGANALI

4.1 Salvo diverso accordo che deve risultare per iscritto, i prezzi indicati sono in euro e sono al netto dell'I.V.A. dovuta per legge che sarà esposta in fatturazione, e sono relativi al Bene oggetto di compravendita con resa Free Carrier [FCA T.S.M. Sensors S.r.l. Via A. De Gasperi 6/8, Erbusco (BS), Incoterms® 2020], restando espressamente esclusi la spedizione, lo scarico e l'installazione presso il Cliente se prevista, ove non diversamente concordato per iscritto. Ogni eventuale riferimento nella documentazione contrattuale e negli allegati a termini ed usi pattizi della International Chamber of Commerce (gli Incoterms) deve intendersi sempre riferita all'ultima edizione emessa, indipendentemente dall'indicazione espressa dell'anno dell'edizione.

4.2 Ove non diversamente disciplinato dalle Parti nelle Condizioni Particolari, i termini di resa dei pezzi di ricambio in garanzia sono gli stessi dei Beni.

4.3 Qualora le Parti, nonostante la resa Incoterms® 2020 di cui all'art. 4.1 che precede, si accordino affinché sia il Venditore a stipulare, in nome e per conto del Cliente, il Contratto di trasporto, ed eventualmente anche ad anticiparne i costi, tutte le responsabilità derivanti dal Contratto di trasporto, nessuna esclusa, e ogni eventuale spesa, oltre a quella relativa al costo del trasporto, che si determinasse a titolo di *port storage, detention, demurrage* o altro che il Venditore fosse chiamato a rimborsare in qualità di committente del Contratto di trasporto, dovrà essere rimborsata dal Cliente a semplice richiesta del Venditore, ogni eccezione sin d'ora espressamente rinunciata.

4.4 Il prezzo del Bene non comprende gli eventuali costi supplementari che il Venditore dovesse essere chiamato a sostenere a titolo di *port storage, detention, demurrage* o altro, qualora tali costi siano determinati da eventi non previsti né prevedibili al momento del perfezionamento del Contratto, quali a titolo d'esempio, quelli elencati all'art. 9.3 delle presenti CGV. Tutti gli extra costi così determinati saranno rimborsati dal Cliente entro e non oltre l'arrivo delle merci a destinazione.

4.5 Nei casi in cui la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione sia gestita dal Cliente, lo stesso si impegna a presentare i Beni alla Dogana di uscita dal territorio doganale UE entro 90 (novanta) giorni dalla loro presa in carico per il trasporto e ad inviare copia della dichiarazione di esportazione al Venditore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'uscita dei Beni da detto territorio doganale, unitamente al numero di MRN. Se il Cliente non rispettasse quanto qui previsto, accetta sin d'ora che il Venditore possa considerare la cessione come una cessione nazionale e ad addebitare l'I.V.A.

4.6 A prescindere dal termine di resa utilizzato, il Cliente si impegna a comunicare al Venditore il costo di nolo ed assicurazione fino alla Dogana di uscita della merce dal territorio doganale.

TSM SENSORS S.R.L.

Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Gestioni S.p.A / Company subject to management and coordination of Gestioni S.p.A

Sede legale / Registered office: Via Roma 110, 24021 Albino (BG) – ITALY

Sede operativa / Operational headquarter: Via Alcide De Gasperi, 6/8 25030 Zocco d'Erbusco (BS) – ITALY

P.IVA / Vat n: 04334290162 - C.F. / Tax id code: 03757080985 - Phone. +39 030 7001376 - info@tsmsensors.com - www.tsmsensors.com

4.7 Qualora il Bene sia oggetto di licenza di esportazione, compresa quella relativa ai prodotti a duplice uso, se necessario, il Cliente dovrà fornire al Venditore tutti gli estremi identificativi dell'utilizzatore finale del Bene e/o comunque ogni elemento, dato e/o documento necessario al Venditore per ottenere dalle competenti Autorità il rilascio delle necessarie licenze.

4.8 Il Venditore non potrà mai considerarsi inadempiente se il mancato rilascio di licenze all'esportazione dipende dall'omessa collaborazione del Cliente.

4.9 Il Venditore non sarà mai considerato inadempiente se le operazioni di trasporto, ove siano state assunte dal Venditore, divengano impossibili e/o non tempestive a causa della carenza di container, slot per il carico, rotte di trasporto, ecc. In tal caso il Venditore avrà esclusivamente l'onere di avvisare il Cliente dell'impossibilità di perfezionare il trasporto nei termini convenuti, concordando con lo stesso una diversa soluzione, esclusa senza eccezioni l'applicazione di penali e/o richieste risarcitorie a carico del Venditore.

ART. 5 VALIDITA' DELL'OFFERTA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

5.1 L'Offerta Commerciale ha validità 30 (trenta) giorni, scaduti i quali il Venditore ha facoltà di rivedere le caratteristiche tecniche, i prezzi e i termini di consegna mediante emissione di una nuova Offerta Commerciale.

5.2 L'Ordine trasmesso dal Cliente al Venditore deve essere completo in ogni sua parte al fine di consentire l'esatta individuazione dei Beni richiesti e deve obbligatoriamente contenere il codice identificativo dell'Offerta trasmessa dal Venditore.

5.3 Il Contratto si considera concluso ad ogni effetto di legge, ivi incluso il trasferimento della proprietà, con l'invio da parte di T.S.M. Sensors S.r.l. della Conferma d'Ordine. Il Cliente non ha il diritto di recedere dal Contratto successivamente all'invio della Conferma d'Ordine.

ART. 6 CONSEGNA

6.1 I termini di consegna sono concordati di volta in volta e indicati nella Conferma d'Ordine. La decorrenza e il rispetto dei termini convenuti per la consegna presuppongono l'adempimento degli obblighi da parte del Cliente e, segnatamente, il rispetto delle condizioni convenute per il pagamento, il versamento degli eventuali acconti, se concordati, e l'apertura del credito documentario se previsto. Nel caso in cui i menzionati requisiti non siano rispettati in maniera puntuale e regolare, i termini per la consegna si allungheranno proporzionalmente, in misura non inferiore al periodo di ritardo del Cliente, salvo il diritto del Venditore di avvalersi della risoluzione del Contratto.

Resta fermo il fatto che, in caso di attese inoperative o interruzioni dei lavori causate da eventi non imputabili al Venditore, verranno quantificate e saranno dovute dal Cliente le spese supplementari conseguenti all'attesa, mentre le date concordate contrattualmente saranno adattate di conseguenza, senza responsabilità per il Venditore.

6.2 Se non diversamente concordato, il Cliente assume, nei rapporti con il Venditore, gli obblighi previsti dalla normativa italiana e dello Stato di appartenenza in materia di smaltimento dei rifiuti da imballaggio e lo esonera dal rispetto di tali obblighi.

6.3 Il termine di consegna è considerato rispettato se, entro il termine di scadenza, il Bene oggetto della Conferma d'Ordine è stato caricato sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal Cliente, oppure ne è stata

comunicata la disponibilità per la spedizione, anche qualora il Cliente ne richieda lo spostamento per motivi propri.

6.4 Il Cliente ha diritto di richiedere lo spostamento dei termini di consegna come di seguito specificato:

- I termini di consegna possono essere posticipati (una sola volta) mediante preavviso scritto che deve essere inviato almeno 2 (due) mesi prima della data di consegna originariamente confermata;
- La nuova data di consegna potrà essere posticipata per un massimo di 2 (due) dalla data originariamente confermata.

Se il Cliente ha richiesto modifiche dell'Ordine già perfezionato e tali modifiche sono state accettate dal Venditore, i termini di consegna decorrono dalla nuova Conferma d'Ordine.

6.5 Eventuali ritardi nella prestazione a carico del Venditore derivanti da forza maggiore e da eventi che rendono la fornitura considerevolmente più gravosa o impossibile per il Venditore, quali ad esempio quelli indicati all'art. 9.3 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, anche se tali eventi interessano i fornitori o i sub-fornitori del Venditore, prorogano i termini concordati di consegna per la durata del ritardo connesso all'evento. Il Venditore informerà il Cliente della possibilità dell'inizio, della fine e della durata prevista delle menzionate circostanze.

6.6 Nel caso in cui la consegna, una volta approntato il Bene per la spedizione, non possa avvenire entro 7 (sette) giorni per cause dipendenti dal Cliente che non ha provveduto a richiedere lo spostamento della consegna ai sensi del precedente art. 6.4, il Venditore si riserva il diritto di immagazzinare i Beni già pronti, con oneri a carico del Cliente. In tal caso, il diritto di incassare tali oneri matura con l'invio di una comunicazione raccomandata o tramite PEC al Cliente con la quale si segnala l'avvenuto immagazzinamento del Bene. Contestualmente il Venditore avrà titolo per emettere fattura relativa ai costi di conservazione, fermo restando che dalla data di avvenuta consegna (art. 6.3), il rischio di danneggiamento e/o perimento del Bene si trasferisce in capo al Cliente.

6.7 Il Cliente rinuncia al proprio diritto di ottenere la risoluzione del Contratto in caso di ritardo nella consegna, anche qualora questo sia imputabile al Venditore.

ART. 7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

7.1 Le modalità di pagamento del prezzo sono quelle indicate nella Conferma d'Ordine.

7.2 In caso di ritardo sui pagamenti programmati il Venditore applicherà gli interessi moratori previsti dal D.Lgs.231/2002 e successive modifiche ed avrà altresì il diritto di ritenere il Cliente decaduto dal beneficio del pagamento rateale, rendendosi libero di esigere il pagamento a saldo di tutto quanto ancora dovuto ai sensi dell'art.1186 c.c.

7.3 Qualora sia previsto dal Contratto, il Cliente si impegna ad aprire un credito documentario irrevocabile, confermato e non soggetto a condizioni, il cui periodo di validità dovrà estendersi almeno fino alla data di spedizione del Bene.

La banca Confermante dovrà essere una banca primaria europea approvata dal Venditore. Tutti i costi riconnessi alla conferma della lettera di credito dovranno essere sostenuti dal Cliente.

7.4 La validità del credito documentario aperto dovrà essere per il tempo sufficiente alla spedizione del Bene.

7.5 Le lettere di credito aperte in relazione al Contratto sono tutte regolate dall'Uniform Rules and Customs for documentary credit for Electronic presentation entrate in vigore il 1° luglio 2019 (che includono le UCP No.600, edition 2007 per presentazione dei documenti cartacei).

7.6 Il Cliente prende atto che il Venditore, in caso di esportazione, indicherà in fattura o in altri documenti commerciali la Nomenclatura Combinata del Bene, così come prevista dalla UE (a livello di 8 cifre) essendo onere del Cliente importatore attribuire la corretta classificazione tariffaria in base alla normativa vigente nel proprio Paese.

ART. 8 GARANZIA

8.1 Il Venditore riconosce al Cliente la garanzia per vizi e difetti del Bene per la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna del Bene o dalla data modificata ai sensi dell'art. 6.4. Se la garanzia convenzionale di cui al comma precedente è scaduta o è in scadenza, la durata della garanzia è di 12 (dodici) mesi sui Beni sostituiti dalla data di avvenuta sostituzione e di 6 (sei) mesi sui pezzi riparati dalla data di avvenuta riparazione.

8.2 La garanzia è relativa alla conformità del Bene, alle specifiche tecniche comunicate e alla sua conformità a leggi e regolamenti vigenti. Essa comporta la sostituzione del pezzo difettoso e non si estende alla manodopera, il cui costo resta a carico del Cliente salvo campagne ufficiali o richiami di componenti non conformi annunciati dal Venditore.

8.3 Il Cliente è tenuto a dare avviso scritto al Venditore nel termine di 7 (sette) giorni dalla scoperta del vizio o del difetto.

8.4 Nei termini di cui all'art. 8.1 il Venditore si impegna a suo insindacabile giudizio a riparare e/o sostituire gratuitamente le parti del Bene che avranno evidenziato difetti. Il Venditore provvederà alla sostituzione o alla riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire volta per volta per iscritto tra le Parti. La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del personale del Cliente o dall'Utilizzatore, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell'uso del Bene in presenza di problemi tecnici, o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabile al Venditore. Qualsiasi Bene sostituito dovrà essere restituito al Venditore, dietro sua richiesta.

8.5 Il Venditore non risponderà, salvi i limiti inderogabili di legge, dei danni causati da eventuali difetti del Bene e dalla garanzia saranno comunque esclusi tutti gli ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, o derivanti dalla risoluzione della Conferma d'Ordine.

8.6 Ogni modifica non autorizzata del Bene oggetto di Contratto, comporterà la decadenza immediata della garanzia di cui all'art. 8.1 e il venir meno di ogni responsabilità derivante dall'aver approntato le suddette modifiche.

8.7 Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile del mancato guadagno derivante dalla violazione del presente articolo.

ART. 9 FORZA MAGGIORE E HARDSHIP

9.1 Sono definite cause di forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze che precludono o impediscono al Venditore l'adempimento di uno o più delle sue obbligazioni contrattuali in conformità al Contratto o alle CGV, se e in quanto il Venditore dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e
- b) questo non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto; e
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero ragionevolmente potuto essere evitati o superati dal Venditore.

9.2 Se il Venditore non adempie una o più delle sue obbligazioni contrattuali per causa dell'inadempienza di terzi che questo abbia incaricato dell'esecuzione totale o parziale del Contratto, lo stesso potrà invocare la forza maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui all'art. 9.1 siano soddisfatti tanto per esso stesso, quanto per i terzi.

9.3 In assenza di prova contraria posta a carico del Cliente, si presume che i seguenti eventi soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui all'art. 9.1, onde per cui il Venditore dovrà soltanto provare che è realizzata la condizione (c) dell'art. 9.1:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare, guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria, restrizioni valutarie, commerciali e doganali, embarghi, sanzioni, atti legittimi o illegittimi dell'Autorità, atti nel rispetto delle leggi o di provvedimenti governativi, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione, peste, epidemia, calamità naturali o eventi naturali estremi, esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia, perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero, serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

9.4 Qualora il Venditore abbia diritto di valersi della presente clausola di forza maggiore, deve comunicarlo entro un termine ragionevole al Cliente ed è esonerato dall'obbligo di adempiere le sue obbligazioni contrattuali nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere e sino a quando tale impedimento non cessa, ferma la possibilità, per il Venditore, decorso il termine di 6 (sei) mesi dall'inizio dell'impedimento, di dichiarare risolto il Contratto senza alcuna penalità. Sono pertanto escluse senza eccezioni, in questo caso, l'applicazione di penali e/o le richieste risarcitorie a carico del Venditore.

9.5 (Hardship Clause) Qualora, per T.S.M. SENSOR S.r.l.

- a) la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, di cui non ci si poteva ragionevolmente aspettare che tenesse conto al momento della conclusione del Contratto; e che
- b) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze,

le Parti sono tenute, entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'invocazione della presente clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano di superare ragionevolmente le conseguenze dell'evento.

9.6 Qualora le Parti non siano state in grado di pattuire condizioni contrattuali alternative, che elidano l'eccessiva onerosità a carico del Venditore, quest'ultimo ha facoltà di domandare ad una Commissione Arbitrale l'adattamento del Contratto al fine di ripristinarne l'equilibrio oppure, laddove questo sia impossibile, la sua risoluzione senza alcuna penalità. Sono pertanto escluse senza eccezioni, in questo caso, l'applicazione di penali e/o le richieste risarcitorie a carico del Venditore.

9.7 Solo ed esclusivamente le controversie di cui all'art. 9.6 saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento, che giudicherà secondo equità.

ART. 10 RECESSO

10.1 Alle Parti non è consentito recedere dal Contratto, se non in presenza delle seguenti circostanze:

- a) liquidazione giudiziale, procedura concorsuale o stato di insolvenza che non consenta l'adempimento degli obblighi del Contratto;
- b) cessazione dell'attività;

10.2 Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto senza obbligo di preavviso.

10.3 Qualora il Cliente richieda comunque di poter recedere dal Contratto, il Venditore ha facoltà di concederlo previa quantificazione da farsi tramite una comunicazione scritta dei costi già sostenuti. Il recesso in tal caso potrà avere efficacia solo in seguito alla corresponsione da parte del Cliente dei costi quantificati dal Venditore maggiorati di un importo pari al 20% del prezzo di vendita complessivo del Contratto oggetto di recesso. Qualora, decorsi trenta giorni dalla comunicazione con la quale il Venditore comunicava la propria accettazione del recesso e quantificava i costi a carico del Cliente comprensivi del 20% sul prezzo di vendita del Contratto, quest'ultimo non abbia provveduto al pagamento integrale degli oneri a suo carico, il Contratto seguirà ad avere normale esecuzione tra le Parti senza necessità di ulteriori comunicazioni sul punto.

ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA

11.1 Salva la facoltà per ciascuna delle Parti di chiedere la risoluzione del Contratto per qualsiasi altro inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, il Venditore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni e/o di risolvere il Contratto con effetto immediato, da comunicarsi all'altra Parte per iscritto, in caso di inadempimento da parte del Cliente di una delle seguenti obbligazioni:

- a) cessione a terzi del presente Contratto senza preventivo consenso scritto del Venditore;
- b) violazione del divieto di riesportazione di cui all'art.3;
- c) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- d) mancato pagamento del corrispettivo anche parziale dovuto al Venditore entro giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di scadenza del pagamento.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE

12.1 Il Cliente ha il divieto di cedere il Contratto e/o diritti dallo stesso derivanti a soggetti terzi, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dal Venditore.

ART. 13 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

13.1 Il Cliente si impegna, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Venditore di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dal Venditore, i suoi Beni ed il suo personale, acquisita durante l'esecuzione del Contratto.

13.2 Il Cliente si impegna a:

- a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Cliente per le finalità inerenti all'esecuzione del Contratto;
- b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Venditore.

13.3 Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Cliente, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati e/o informazioni confidenziali sia prescritta per ordine dell'Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, il Cliente sarà tenuto a darne preventiva notizia al Venditore, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Il Cliente dichiara di aver ricevuto idonea informativa dal Venditore ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati personali saranno trattati dal Venditore esclusivamente per il perseguimento delle finalità relative all'Ordine ed alla sua esecuzione. Le Parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del Contratto ad osservare le disposizioni in materia di tutela e protezione dei dati personali previste dal sopracitato Regolamento, provvedendo, se necessario, alle nomine di Responsabile esterno, ai sensi della richiamata normativa.

ART.15 PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

15.1 Le parti si impegnano a rispettare i diritti di brevetto, i diritti d'autore, i diritti su marchi (registrati e non), i diritti su modelli d'utilità e gli altri diritti di proprietà intellettuale riconducibili alla controparte e previsti in un qualsiasi ordinamento nazionale.

15.2 Il Venditore garantisce che i Prodotti non costituiscono oggetto di diritti brevettati o di qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

15.3 Il marchio T.S.M. SENSORS ed ogni segno distintivo ad esso riconducibile sono di proprietà esclusiva di T.S.M. SENSORS s.r.l. L'utilizzo da parte del Cliente dei Marchi TSM SENSORS sulla propria documentazione tecnica dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Venditore ed espressamente regolamentato. In ogni caso, l'utilizzo autorizzato dei Marchi T.S.M. SENSORS dovrà identificare esclusivamente i Prodotti realizzati da T.S.M. SENSORS s.r.l. evitando il pericolo di confusione con prodotti e servizi di altri operatori.

15.4 La riproduzione del Marchio dovrà essere fedele alle forme, colori e proporzioni espressamente descritti nelle Specifiche Tecniche pubblicate sul sito www.tsmsensors.com.

15.5 In nessun caso la Licenza d'uso comporterà il diritto per il Cliente di creare siti web e/o registrare o comunque utilizzare domini Internet contenenti uno o più Marchi T.S.M. SENSORS, sia in Italia che all'estero, con qualsiasi estensione ed in qualsiasi lingua.

15.6 La Licenza d'uso del Marchio si intende limitata alla durata del rapporto contrattuale intercorrente tra il Venditore e l'Acquirente. Resta fermo il diritto di T.S.M. SENSORS s.r.l. di revocare in qualsiasi momento la Licenza, previo congruo preavviso. Il Cliente si impegna quindi a non utilizzare, successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione del contratto, qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale, segno o marchio confondibile con i Marchi T.S.M. SENSORS, o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione con prodotti e servizi altrui.

15.7 Il Venditore conserva la proprietà di tutti i progetti, documenti tecnici e know-how relativi alla fornitura e tutelati dalla legge in materia di marchi e brevetti.

15.8 Il Cliente, suoi dipendenti, agenti, collaboratori e subappaltatori manterranno riservati i documenti tecnici e le informazioni tecniche ricevute nel corso della fornitura.

ART. 16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Il rapporto contrattuale tra Venditore e il Cliente è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

16.2 Salva l'ipotesi prevista dall'art. 9.7 delle presenti CGV, il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie risultanti dalla relazione contrattuale tra il Venditore e il Cliente, è il Tribunale di Bergamo. Il Venditore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio, a sua scelta, il Cliente presso il suo foro generale.

16.3 Se una o più disposizioni, o parti di esse, delle presenti Condizioni Generali di Vendita non è valida oppure lo diventa per qualsiasi ragione, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Il Cliente e il Venditore si impegnano a sostituire le disposizioni non valide con le disposizioni previste in materia contrattuale dalla legge italiana.

ART. 17 COMUNICAZIONI

17.1 Ogni comunicazione tra le Parti relative all'esecuzione del Contratto dovrà avvenire in italiano oppure in inglese.

Le presenti Condizioni Generali sono rinvenibili, memorizzabili e stampabili sul sito internet di TSM Sensors S.r.l. e rappresentano una comunicazione elettronica che permette di registrarle durevolmente e di accettare specificatamente le seguenti condizioni: Art. 3 (Export Control Compliance); Art. 4 (Condizioni di resa e oneri doganali); Art. 5 (Validità dell'Offerta e conclusione del Contratto); Art.6 (Consegna); Art. 7 (Condizioni di pagamento); Art. 8 (Garanzia); Art.9 (Forza maggiore e Hardship); Art. 10 (Recesso); Art. 11 (Clausola risolutiva); Art. 12 (Divieto di cessione); Art. 13 (Obbligo di Riservatezza); Art.15 (Proprietà Intellettuale ed Industriale); Art. 16 (Legge applicabile e foro competente).

Albino, 26 luglio 2024